

FORME DI *BIAS* NEL SISTEMA DI TUTELA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

di Teresa Bene

Nell'ambito della violenza di genere vi sono molte criticità legate all'impianto normativo e a orientamenti culturali ancora discriminatori. Il lavoro pone l'accento sul fenomeno della vittimizzazione secondaria, partendo dalla definizione del fenomeno e attraversando i diversi ambiti in cui esso può manifestarsi.

SOMMARIO: 1. Orientamenti culturali discriminatori. – 2. Le ambiguità dei modelli e il punto di rottura della legislazione penale. – 3. La vittimizzazione secondaria. – 4. Le distorsioni sistemiche: l'impianto normativo. – 5. Gli orientamenti giurisprudenziali. – 6. Le distorsioni cognitive: il linguaggio giuridico. – 7. segue. Il linguaggio mediatico.

1. Orientamenti culturali discriminatori.

La violenza contro le donne è uno dei temi caratterizzanti il dibattito pubblico e negli ultimi anni la recente stagione di riforma del sistema penale. Esiste ancora una subcultura discriminatoria capace di guidare l'offesa nei confronti di una donna che, nell'ottica del giurista, spinge a chiedersi se le disposizioni normative contribuiscono ad eliminare tali orientamenti culturali dalla società. All'interrogativo segue una implacabile risposta negativa, poiché la complessità del fenomeno della violenza contro le donne supera i confini del diritto. La consapevolezza della gravità di un orientamento culturale discriminatorio, che talvolta si annida anche nei provvedimenti giudiziari, inchioda tutte e tutti alle proprie responsabilità, costringe ad alzare la testa dalle micro-analisi legislative e a pensare ad interventi dall'ampio orizzonte, capaci di sradicare stereotipi e pregiudizi per contrastare la deriva culturale ancora serpeggiante. Occuparsene ha in sé il rischio di addentrarsi nel territorio della società patriarcale per farvi valere una pretesa, che ancora per alcuni è estranea: l'eliminazione del *gender gap*. La scelta di fondo è quella tra chi preferisce sorvolare sui problemi, negando, minimizzando, autoassolvendosi, e coloro i quali vogliono partire dal modello culturale per favorire un cambiamento collettivo¹. In questa logica, accantonate le ipocrisie, bisogna indagare la complessità del fenomeno, a partire dalle ragioni per cui assistiamo

¹ Sulle ragioni e sulle scelte, cfr. CAVALIERE, (2021).

a forme di deresponsabilizzazione degli autori e di colpevolizzazione delle vittime. Non è più tempo di sfuggire e, in coscienza, converrebbe precludersi la fuga.

2. Le ambiguità dei modelli e il punto di rottura della legislazione penale.

Agevolare una riflessione ampia della giurisprudenza, della dottrina e della società civile, che indaghi la violenza maschile contro le donne per eliminarla, è reso complesso dalla ambiguità tra modelli di maschilità predominanti e autodeterminazione delle donne. È convinzione erronea ritenere che le problematiche giuridiche relative al fenomeno della violenza siano il punto di partenza dell'analisi²; se il ricorso alla sanzione penale non rappresenta sempre il segno del fallimento delle politiche di prevenzione³, la repressione penale può rispondere allo scopo assegnato se organizzata e monitorata nella sua concreta applicazione, in una visione globale e con l'ausilio di saperi diversi da quelli giuridici.

Il complesso delle cause che determinano il fenomeno, la carenza di strutture specializzate, la mancanza di uniformità nelle competenze, la estenuante durata dei processi, costituiscono terreno fertile per il ripetersi del meccanismo circolare della violenza, che spesso provoca epiloghi tragici. Occorre capire prima perché la violenza contro le donne continua ad entrare nelle aule di giustizia, interrogarsi sulla inadeguatezza e intempestività delle risposte, poi scegliere strade diverse con la consapevolezza di un approccio olistico, che concepisca la realtà come il prodotto di una complessa e reciproca interazione fra tutte le sue parti. Un approccio che attraversi la crisi delle relazioni interpersonali e della società, partendo dall'idea di fondo secondo cui la violenza, pur esprimendosi attraverso individui specifici e in rapporti interpersonali, si radica e si sviluppa in un più ampio terreno ricco di implicazioni socio-culturali.

3. La vittimizzazione secondaria.

Nel macrotema della violenza di genere vi sono ancora diverse criticità, solo alcune risolte con gli interventi legislativi, da ultimo la l. n. 69 del 2019⁴.

I punti di crisi emergono per quanto qui di interesse anche dal panorama giudiziario in cui si inserisce il fenomeno della vittimizzazione secondaria, la cui

² Il quadro normativo in materia di violenza di genere si presenta, oggi, come un «quadro di riferimento complesso e frammentario» (Cass., Sez. un., 16 marzo 2016, n. 10959, p. 4, in *Cass. pen.* 2016, 10, p. 3714) ma tendenzialmente orientato ad affermare un'interpretazione tesa al rispetto delle fonti di diritto internazionale e del diritto europeo.

³ È opportuno sottolineare che il legislatore dell'ultimo ventennio è intervenuto con un approccio spesso di tipo "emergenziale", inteso prioritariamente a rafforzare l'aspetto repressivo-sanzionatorio e solo parzialmente a potenziare il sistema preventivo e di supporto delle vittime.

⁴ Sulle novità introdotte con L. n. 69 del 2019, cfr. tra gli altri RECCHIONE (2019); si veda, altresì, ALGERI (2019), pp. 1363 ss.; FELICIONI e SANNA (2020); MARANDOLA e BARTOLOMEO (2020); TRIGGIANI (2020), pp. 451 – 473.

complessità ha ancora bisogno di “luci meticolose” che aiutino ad individuare i profili definitivi, causali e rimediali. Non vi è dubbio che la vittimizzazione secondaria ingloba in sé diversi profili. E l’eterogeneità di prospettive dipende dal settore scientifico al quale si fa riferimento ma è indubbia l’osservazione secondo cui la vittimizzazione secondaria si annida sempre in stereotipi culturali, talvolta contraddittori, che condizionano la struttura di pensiero, anche inconsciamente, e che in ogni caso creano una re-vittimizzazione.

Il processo è attività intrinsecamente a rischio⁵, che può amplificare la complessità del fenomeno vittimizzazione secondaria e creare un danno conseguente al procedimento penale avviato dopo la denuncia. Si verifica, in tali casi, una riacutizzazione della condizione di sofferenza della vittima riconducibile alle modalità con cui le istituzioni, intervenute in una situazione di violenza, hanno operato, in particolare, nel corso del procedimento.

Il tentativo di individuare un chiaro profilo definitivo deve seguire un percorso che parte dalla sentenza n. 92 del 2018⁶ della Corte costituzionale, in cui si sottolinea che il minore, vittima di reato, “in quanto soggetto in età evolutiva” può subire un trauma psicologico per l’esperienza giudiziaria penale. Quando il minore è vittima del reato, “il dover testimoniare contro l’imputato si presta a innescare un meccanismo di vittimizzazione secondaria”, ed è portato “a rivivere i sentimenti di paura, di ansia e di dolore provati al momento della commissione del fatto. D’altro canto, il trauma cui il minore è esposto durante l’esame testimoniale si ripercuote negativamente anche sulla sua capacità di comunicare e di rievocare correttamente e con precisione i fatti che lo hanno coinvolto, o ai quali ha assistito; ciò può comportare il rischio di compromettere la genuinità della prova”. Dunque, per la Corte deve essere tutelata la serenità del teste “anche al fine di una più completa e attendibile ricostruzione dell’accaduto”. Sebbene la pronuncia attenga alla acquisizione della prova da un teste fragile, risulta di grande interesse laddove individua possibili effetti processuali negativi proprio in relazione al verificarsi di un fenomeno di vittimizzazione secondaria.

Altra tappa nel percorso definitivo, che prescinde dal profilo soggettivo della fragilità, è la direttiva 2012/29/UE, su cui si basano anche le modifiche normative intervenute dopo il suo recepimento. Il paragrafo 53 del preambolo coglie due diversi profili, fondamentali rispetto alla violenza di genere: prende in considerazione il rapporto autore-vittima e le conseguenze nel procedimento penale. È opportuno, si legge, “limitare il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni – da parte dell’autore del reato o a seguito della partecipazione al procedimento penale – svolgendo il procedimento in un modo coordinato e rispettoso, che consenta alle vittime di stabilire un clima di fiducia con le autorità”⁷. Particolarmente

⁵ DI CHIARA (2017), p. 453.

⁶ Per un commento, cfr. RECCHIONE (2018), p. 308; in argomento, altresì, ALGERI (2018), pp. 1565 ss.; GABRIELLI (2018), p. 815.

⁷ Così § 53 della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, recepita con il d.lgs. 212 del 15 dicembre 2015.

di rilievo è il riferimento nel paragrafo 55 al cd *risk assessment*, la valutazione del rischio, anche attraverso i reati-sentinella, “per tutte le vittime allo scopo di stabilire se corrono il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni e di quali misure speciali di protezione hanno bisogno”⁸ e che dovrebbe precedere tutte le altre valutazioni nell’ottica complessiva e generale del *risk management* e dunque della corretta gestione del processo penale⁹.

L’iter definitorio si arricchisce dell’art. 55 della Convenzione di Istanbul secondo cui gli Stati devono accertare che le indagini e i procedimenti penali, previsti dalla Convenzione, “non dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in totalità sul loro territorio. E il procedimento può continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l’accusa o ritirare la denuncia”¹⁰.

Di particolare interesse, ai fini definitori, risulta l’esame della giurisprudenza della Corte edu che individua un terzo elemento identificativo della vittimizzazione secondaria nella lunghezza dei tempi processuali. L’analisi di pronunce risalenti nel tempo¹¹ fino a quelle più recenti¹² evidenzia nella ragionevole durata del processo il *fil rouge* su cui corre la vittimizzazione secondaria.

⁸ In particolare il § 55 secondo cui “Nel corso dei procedimenti penali alcune vittime sono particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni da parte dell’autore del reato. È possibile che tale rischio derivi dalle caratteristiche personali della vittima o dal tipo, dalla natura o dalle circostanze del reato. Solo una valutazione individuale, svolta al più presto, può permettere di riconoscere efficacemente tale rischio. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata per tutte le vittime allo scopo di stabilire se corrono il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni e di quali misure speciali di protezione hanno bisogno”. Ma tutti i profili sono analizzati ampiamente nel preambolo e si estendono dalla assistenza all’accesso al sistema giustizia (§ 9), dalla protezione mediante misure di prevenzione (§ 52) alla necessità di assicurare alla vittima “di stabilire un clima di fiducia con le autorità” (§ 53); in questi termini si collega la serenità cui faceva riferimento la Corte costituzionale e che influisce sul corretto risultato processuale.

⁹ Ancora. Nel preambolo della direttiva 2012/29/UE, a cui si rinvia, si evidenzia la necessità che la vittima sia correttamente e prontamente informata di tutti gli snodi processuali e, dunque, riceva assistenza, protezione e, più in generale, percepisca l’appoggio ed il sostegno dell’autorità giudiziaria.

¹⁰ È evidente il tentativo di tutelare la persona offesa da possibili pressioni, intimidazioni o ritorsioni dell’autore che voglia evitare le conseguenze processuali: non a caso, l’art. 56 della Convenzione di Istanbul enuncia tutte le misure di protezione ed i doveri assunti dagli Stati firmatari per garantire alle vittime la necessaria priorità di protezione rispetto a pericoli derivanti dal processo stesso.

¹¹ Il riferimento è alla sentenza della Corte edu, 31 maggio 2007, *Kontrová c. Slovacchia*. Il fatto è noto: nel novembre 2002 la ricorrente sporge denuncia contro il marito, accusandolo di averla aggredita e fornendo un lungo resoconto degli abusi fisici e psicologici subiti. In seguito, accompagnata dal marito, ritira la querela e, su consiglio di un agente di polizia, modifica la denuncia sì che la condotta del marito integrasse la fattispecie di un reato minore. Nella notte dal 26 al 27 dicembre 2002 la donna chiama la polizia locale perché l’uomo con un fucile minaccia di uccidere sé stesso e i loro figli. Più tardi, il 31 dicembre 2002, l’uomo uccide a colpi di arma da fuoco i due bambini e si toglie la vita. Nel 2006 gli agenti di polizia coinvolti sono stati condannati per negligenza.

¹² Corte edu, 2 marzo 2017, *Talpis c. Italia*. La vicenda è nota. La vittima ha adito la Corte EDU, invocando gli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di pene o trattamenti inumani e degradanti), 8 (diritto alla vita privata e familiare), 13 (diritto a un ricorso effettivo) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione. La Corte ribadisce che l’articolo 2 della Convenzione sancisce un diritto fondamentale, quello alla vita, in base al quale – nei casi di violenze domestiche – lo Stato ha l’obbligo positivo di predisporre in via preventiva misure di ordine pratico volte a proteggere la vittima di minacce. Sotto questo profilo, la Corte

Osservare il fenomeno in una prospettiva sistemica per capire qual è la convergenza di indiscusse linee parallele presuppone senz'altro l'individuazione di un criterio di valutazione che parta dalla cd "responsabilità rafforzata" fino alla conseguente affidabilità complessiva del sistema giustizia. Tuttavia, sullo sfondo si staglia una pluralità di cause della violenza, spesso tenute insieme dalla incapacità di riconoscerla, dalla difficoltà di un approccio consapevole, dalla inadeguata formazione di tutti gli operatori della giustizia, dalla irragionevole durata dei processi, la cui analisi scrupolosa attraversa la credibilità delle donne¹³. In posizione critica e non liminare, il tema della credibilità, anche analizzato storicamente, mostra uno spaccato socioculturale ancora tendenzialmente attuale. Se cercare le ragioni per cui le donne non vengono credute è eccentrico rispetto all'analisi qui condotta, resta fermo l'interrogativo: quando e perché cresce il disorientamento delle vittime? La risposta è inquietante perché investe le modalità di esercizio dell'attività giudiziaria, la deontologia di tutti gli operatori della giustizia e mette in gioco l'affidabilità complessiva del sistema, producendo un effetto paradosso: la fuga dal processo rinunciando così alla difesa dei propri diritti.

Il dato è critico ed emerge, lo ha sottolineato recentemente la Corte edu¹⁴, dagli atti di organismi sovranazionali, nel settimo rapporto sull'Italia del Comitato previsto dalla Convenzione Cedaw dell'Onu per l'eliminazione della discriminazione ai danni

rileva che, non agendo prontamente, ma con sette mesi di ritardo, in seguito alla denuncia di violenze da parte della donna, le autorità italiane hanno, di fatto, privato la denuncia di qualsiasi effetto, creando così una situazione di impunità, che ha contribuito al ripetersi di atti di violenza sulla donna e sui suoi figli. La Corte ritiene, inoltre, che le autorità italiane non abbiano proceduto a una corretta valutazione dei rischi nel caso di specie; l'impunità che ne è derivata è culminata nei tragici eventi della notte del 25 novembre 2013. Ancora, la Corte rileva che sebbene le forze di polizia fossero intervenute ben due volte a seguito di segnalazioni della ricorrente non erano stati adottati provvedimenti idonei. Il rischio di una minaccia concreta e immediata per la vita della ricorrente e dei figli doveva essere valutato dalle autorità, secondo un criterio di ragionevolezza, alla luce del contesto di reiterata violenza nel nucleo familiare e con la necessaria diligenza. D'altro canto, le violenze inflitte alla donna, sul piano sia fisico sia psicologico, sono sufficientemente gravi da poter essere considerate trattamenti degradanti, ai sensi dell'articolo 3. Al riguardo, si sottolinea che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia il 10 settembre 2013 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014, impone agli Stati firmatari di assumere le misure, legislative e non, necessarie affinché le procedure giudiziarie, relative a tutte le forme di violenza coperte dal campo di applicazione della Convenzione medesima, conseguano i propri effetti pratici senza ritardo. La Corte rammenta che, in base alla sua consolidata giurisprudenza, il venir meno – anche involontario – di uno Stato all'obbligo di protezione delle donne contro le violenze domestiche si traduce in una violazione del loro diritto a un'uguale protezione di fronte alla legge. Nel caso di specie, avendo la Corte già concluso, in relazione alle violazioni degli articoli 2, 3 e 13 della Convenzione, che "la passività generalizzata e discriminatoria della polizia" ha generato un "clima favorevole alla violenza", essa afferma che tale condotta integra anche una violazione anche dell'articolo 14 della Convenzione.

¹³ Il tema è interessante anche nella ricostruzione storica; su questi profili, cfr. lo scambio di posizioni tra v. TIRAQUEAU e CUJAS, giuristi francesi del XVI sec., che si inseriscono in una *querelle* molto animata sulle donne. Nel Trattato "*De legibus connubialibus et iure maritali*", (TIRAQUEAU, 1554), l'autore sostiene una minore punibilità delle donne motivandola con una supposta loro minore razionalità; affermando anche che le donne sono fraudolente, fallaci, mendaci e dolose e conclude dicendo di non fidarsi delle donne.

¹⁴ Corte edu, 27 maggio 2021, *J.L. c. Italia*. Per un commento si veda BENEVIERI (2021); BOUCHARD (2021), pp. 37 ss.

delle donne e dallo stesso rapporto Grevio, che monitora l'applicazione della Convenzione di Istanbul in tutti i Paesi che l'hanno ratificata¹⁵. In particolare, la Corte stigmatizza la persistenza di stereotipi sul ruolo delle donne e sulla resistenza della società italiana alla causa della parità di genere ma pone l'accento sul tasso poco elevato di perseguimento penale e di condanna in Italia che, allo stesso tempo, è causa della mancanza di fiducia nel sistema di giustizia penale da parte delle vittime e ragione del basso tasso di denuncia di tali reati nel Paese¹⁶. Per inevitabile paradosso, il fenomeno investe anche la ritrattazione della vittima per effetto della vittimizzazione secondaria, non solo se intimidita dall'autore, ma soprattutto quando viene meno la fiducia nell'autorità giudiziaria che si occupa del suo caso, o dei servizi sociali che dovrebbero sostenerla¹⁷.

4. Le distorsioni sistemiche: l'impianto normativo.

Il legislatore italiano, con l. n. 69 del 2019¹⁸, prevede un'articolata serie di modifiche ispirate dalla *ratio legis* di contrastare, sul piano penale sostanziale e processuale, le possibili derive dell'orientamento discriminatorio verso le donne. In estrema sintesi, e solo per punti, si ricorda che, per le fattispecie di violenza domestica e di genere, la comunicazione della notizia di reato avviene "immediatamente anche in forma orale"¹⁹; è previsto: l'obbligo, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, di assunzione di informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato

¹⁵ Con un decreto firmato dal presidente Erdoğan il 20 marzo 2021, divenuto esecutivo il 1 luglio 2021, la Turchia ha revocato la propria partecipazione alla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, pur essendo stata la prima, nel lontano 14 marzo 2012, a ratificarla.

¹⁶ Queste criticità sono già state messe in evidenza nella Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nel 2017, dal Consiglio superiore di Magistratura e dalla Scuola superiore della Magistratura e all'attenzione anche della Commissione parlamentare di inchiesta. Attualmente, la Commissione di inchiesta sul femminicidio sta indagando sulla esistenza di lacune e inadeguatezze nel sistema di contrasto alla violenza di genere. In particolare: a) l'attivazione degli strumenti di prevenzione e contrasto (a partire dalla Convenzione di Istanbul) da parte dei professionisti, pubblici e privati, ma che emergono anche dall'analisi delle prassi, ad esempio le scelte operate nelle separazioni e nei divorzi e nelle ricadute che queste possono determinare in fase di affidamento dei figli, quando vi sono storie pregresse di violenza; b) la difficoltà di dialogo nei procedimenti tra area civile e area penale; c) il ruolo che riveste il linguaggio giuridico. Cfr. "Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria", approvato il 17 giugno 2021 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, consultabile in *Sistema penale (web)*, 23 luglio 2021.

¹⁷ Su questo profilo si condivide l'idea secondo cui la valutazione sulla vulnerabilità è sempre necessaria e, sebbene non prevista, andrebbe monitorata alla luce dell'art. 90 *quater*, nel corso del tempo, da tutti i soggetti che, a diverso titolo, entrano in contatto con la vittima (avvocati, forze dell'ordine, psicologi, giudici). È indubbio, infatti, che ogni fase dell'intervento dello Stato nel caso di violenza nei confronti delle donne richiede, anche alla luce delle scelte sovranazionali, una individualizzazione del rischio.

¹⁸ Per un commento cfr. CASIRAGHI (2017), p. 378; FOLLA (2017), pp. 626 ss.

¹⁹ L'art. 1 l. n. 69/2019 ha modificato il comma 3 dell'art. 347 c.p.p., implementando il catalogo dei delitti in relazione ai quali è previsto l'obbligo di comunicazione immediata della notizia di reato al Pubblico Ministero da parte della Polizia Giudiziaria.

denuncia, querela o istanza²⁰; il compimento e la trasmissione “senza ritardo” da parte della polizia giudiziaria degli atti delegati²¹. La previsione recepisce la prassi già diffusa e regolamentata in strumenti di *soft law*, diretti all’individuazione di criteri di priorità nella gestione del carico giudiziario²² ma, vale la pena sottolineare, nulla è previsto per i tempi di decisione in fase di adozione di una misura cautelare.

Le ricadute delle previsioni, in particolare quelle contenute nell’art. 362 comma 1-ter c.p.p., non sono efficaci²³ ed evidenziano distorsioni sistemiche che sono amplificate dalla peculiarità del tipo di reati e dalla difficoltà di riconoscere il ciclo della violenza, elementi che possono creare il presupposto di una vittimizzazione secondaria per la vittima.

Le prassi hanno inciso sulla portata delle disposizioni, interpretandole²⁴ alla luce della direttiva 2012/29/UE che, come è noto, istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. La Direttiva all’art. 20 prevede sì che l’audizione della vittima si svolga senza ritardo ma anche che “il numero delle audizioni” sia limitato al minimo e che le stesse abbiano luogo “solo se strettamente necessario ai fini dell’indagine penale”. Non è trascurabile l’incidenza del profilo interpretativo interno degli Uffici di Procura ma è condivisibile l’intento di non creare l’effetto paradosso di vittimizzazione secondaria che scaturirebbe, inevitabile, dalla ripetizione di dichiarazioni già rese e che hanno già comportato uno stress psicologico²⁵. L’interpretazione è in linea con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui è consentito al pubblico ministero di non procedere immediatamente all’assunzione delle

²⁰ cfr. art. 362 comma 1-ter c.p.p., introdotto dall’art. 2 L. n. 69 del 2019. Cfr. Protocollo adottato dalla Procura della Repubblica di Tivoli contenente le linee guida per una corretta applicazione delle disposizioni normative.

²¹ cfr. art. 370 commi 2-bis e 2-ter c.p.p., introdotti ex art. 3 L. n. 69 del 2019.

²² cfr. le Linee guida della Procura di Bologna, in www.procura.bologna.giustizia.it, nonché le Linee guida e “best practises” elaborate all’indomani della sentenza della Corte edu nel caso Talpis, dalla Settima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura.

²³ cfr. RUSSO (2020), p. 16, che alla nota 27 precisa che alcuni consiglieri del CSM hanno sollecitato l’apertura di una pratica per monitorare l’impatto sugli uffici di Procura derivanti dall’entrata in vigore della disciplina cosiddetta del Codice Rosso, evidenziando il rischio che la trattazione urgente di tutte le notizie di reato in materia di violenza domestica e di genere potrebbe determinare un abbassamento del livello di tutela per i fatti più gravi, tenuto peraltro conto delle risorse umane e organizzative a disposizione. Inoltre, considerata la formulazione ambigua della disciplina procedimentale, è ragionevole ipotizzare una applicazione eterogenea della stessa da parte dei diversi uffici.

²⁴ Cfr. *Direttive interpretative e organizzative in vista dell’entrata in vigore delle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere* (Legge 19 luglio 2019, n. 69, in vigore il 9 agosto 2019), Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, 30 luglio 2019.

²⁵ Nella circolare della Procura di Milano del 30 luglio 2019, cit., infatti, si chiarisce che ove la parte lesa abbia già reso dichiarazioni orali o mediante querela scritta, e in particolare nei casi in cui la comunicazione di notizia di reato trasmessa dalla Polizia Giudiziaria contenga già le dichiarazioni rese dalla parte lesa, l’obbligo normativo di sentire la stessa nei tre giorni dalla iscrizione del procedimento non opera. La direttiva, inoltre, contiene anche un elenco delle possibili situazioni in cui opera la clausola di salvezza; particolarmente originale risulta quella contenuta al punto 2 “in tutti i casi in cui la persona offesa sia ancora convivente, o comunque legata da relazione affettiva, con l’autore del reato, e questi nulla sappia della denuncia sporta dalla persona offesa”.

informazioni da parte della persona offesa, qualora l'obiettivo – evitare la stasi processuale ed evitare la protrazione delle situazioni illecite – sia ugualmente perseguibile senza la necessità di sottoporre la vittima a plurime audizioni²⁶.

Non v'è dubbio dunque che un profilo particolarmente delicato sia proprio l'ascolto delle vittime²⁷, fase in cui può annidarsi l'insidia di ripetere pregiudizi legati al racconto e alle forme di narrazione della violenza. Tuttavia, l'analisi della giurisprudenza di merito offre uno scenario in cui si ripropongono modelli culturali discutibili; appare la tendenza a minimizzare il racconto e ad insinuare il dubbio sulla credibilità della vittima. Si registrano, ad esempio, casi in cui vi sono: a) forme di giustificazione dell'autore oppure di dissociazione quando l'autore è un uomo "di successo"²⁸; b) stereotipi classici che incidono sulla attendibilità della vittima che si riconoscono quando dalla sua deposizione non emerge "astio o preconcetto malanimo" ma sofferenza o dolore per l'uomo, al punto da giustificare il comportamento²⁹; c) espressioni emotive legate al contesto sociale di appartenenza³⁰; d) si sottolinea come molesto l'atteggiamento sessuale della vittima³¹.

²⁶ Cass., sez. III, 10 ottobre 2019, n. 47572, con nota di ARDIGÒ (2020).

²⁷ La L. n. 69 del 2019 è intervenuta anche in relazione alla audizione della vittima, modificando il comma 1-bis dell'art. 190-bis, estendendo a tutti i minori (e non solo agli infrasedicenni) la disposizione che consente di ripetere l'esame probatorio solo se attinente a fatti o circostanze diversi da quelli che hanno già costituito oggetto di precedenti dichiarazioni ovvero laddove si reputi necessario in virtù di specifiche esigenze. Il limite di sedici anni appariva infatti dissonante rispetto alle norme del codice di procedura che delineano un sistema protetto di raccolta delle dichiarazioni del minore di diciotto anni in sede di sommarie informazioni (art. 351, co. 1-ter, c.p.p.), di incidente probatorio (artt. 392, co. 1-bis, 398, co. 5-bis, c.p.p.) e di dibattimento (art. 498, co. 4-ter, c.p.p.). Cfr. MUSCELLA (2020), pp. 7 ss.

²⁸ cfr. Trib. Roma, sent. n. 12346/2013 "La ricostruzione della persona offesa appare disattesa dal quadro delineato dai testimoni dell'imputato, suoi amici e colleghi di lavoro, i quali hanno descritto un bravo e stimato medico, mai osservato ubriaco e alticcio sul luogo di lavoro ovvero una persona normale mai vista avere atteggiamenti di violenza fisica o verbale contro chiunque e tanto meno verso la moglie. I fatti di violenza e di ingiurie descritti dalla persona offesa appaiono invero costituire una reazione giustificata dallo stato d'ira generatosi a seguito delle offese ricevute nel corso dei litigi che, in relazione alle lesioni cagionate, dunque, fanno ritenere sussistente l'attenuante di cui all'art. 62, n. 2".

²⁹ cfr. Trib. Roma, sent. n. 20907/2005, "Nessun dubbio persiste per questo giudice circa l'attendibilità della persona offesa, la cui deposizione è apparsa priva di qualsiasi astio o preconcetto malanimo nei confronti dell'imputato, ma anzi al contrario è stata contrassegnata da moltissimi passaggi in cui la persona offesa si è preoccupata, se non proprio di scusare l'imputato, comunque, di evidenziare che tutto avveniva nei momenti di ubriachezza ritenendo ella tuttora che l'imputato sia comunque un uomo buono".

³⁰ cfr. Trib. Roma, sent. n. 24510/2007, "La persona offesa risulta attendibile nel complesso e la sua particolare disinvoltura che traspare dalla visione del filmato riprodotto l'incidente probatorio è riconducibile al contesto socioculturale di appartenenza, forse avvezzo al turpiloquio e alla violenza". Ed ancora, Corte app. Taranto, 13 luglio 2020, n. 199, secondo cui l'attendibilità delle dichiarazioni della vittima di maltrattamenti in famiglia e violenza che, nonostante eventuali proposte di separazione del coniuge, abbia preferito rimanere in siffatta situazione di disagio, sino al momento della denuncia, vanno valutate anche alla luce del *background* culturale della p.o., dell'educazione ricevuta, delle condizioni economiche e dell'eventuale sostegno della famiglia d'origine.

³¹ cfr. Trib. Taranto, sent. n. 110/2020, secondo cui non può ravvisarsi la penale responsabilità dell'imputato per il reato di violenza sessuale nel caso in cui l'impianto accusatorio si fondi solo sulle dichiarazioni della p.o., la quale però sia risultata inattendibile e sia stata contraddetta dalle dichiarazioni degli altri testimoni,

Da uno sguardo di insieme è evidente talvolta un'attività interpretativa che ha carattere "creativo", è influenzata da giudizi di valore, anche di natura soggettiva, ed emerge un quadro desolante favorito dalle difficoltà di comprendere la pluralità di forme espressive e dalla inadeguatezza dell'approccio che solo un percorso formativo potrebbe eliminare, ma su questo si ritornerà.

Senza alcuna pretesa di individuare tutti i punti di caduta del sistema ma solo per isolarne alcuni, si osserva che le distorsioni sistemiche investono anche un altro tema molto discusso: il rapporto tra giudice penale e giudice civile. L'art. 64-*bis* c.p.p. disp. att. prevede, "quando sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o relative alla potestà genitoriale", che il giudice penale trasmetta, senza ritardo, al giudice civile copia dei provvedimenti adottati in relazione al procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere: ordinanze cautelari, avvisi di conclusione delle indagini preliminari, provvedimenti di archiviazione, sentenze. Tuttavia, l'analisi delle prassi è disarmante. Particolarmente innovativa sul tema è una interessante pronuncia della Corte di Cassazione³² che sconfessa la cd sindrome di alienazione parentale, costruito ascientifico che continua ad essere utilizzato nei tribunali per allontanare le madri "malevoli" dai figli³³. Peraltro la pronuncia offre un contributo originale quando definisce la decisione del giudice di merito una inammissibile valutazione di *tatertyp*, una sorta di colpa d'autore legata alla sindrome di alienazione parentale, secondo cui nel caso specifico la mamma è stigmatizzata non in quanto madre inadeguata ma per il suo carattere e per un pregiudizio sulle donne, che ritiene le madri alienanti e cattive genitrici³⁴. Potrebbe anche dirsi che le prassi sono animate da specifiche finalità di recupero del rapporto di genitorialità, ma gravissimo è il rischio di una forma di vittimizzazione secondaria.

dalle cui dichiarazioni sia emerso, di contro, la tendenza della p.o. a mistificare la realtà e ad avere atteggiamenti equivoci e sessualmente molesti.

³² Cass. civ., Sez. I, 17 maggio 2021, n. 13217, con nota di MAIORINO (2021); in precedenza già Cass. civ., sez. I, 20 marzo 2013, n.7041, con nota di CICERO e RINALDO (2013), p. 859

³³ Sulla discussa *Parental Alienation Syndrome* (sindrome da alienazione parentale) cfr. GARDNER (1985), pp. 3-7; GARDNER (1998), p. 1 ss., che ha elaborato la definizione della sindrome e ne ha individuato otto indicatori, tra i quali: la campagna denigratoria, la mancanza di ambivalenza verso i due genitori da parte del figlio, il sostegno automatico del genitore alienante nel conflitto parentale, l'ostilità verso tutta la famiglia del genitore alienato. Nello stesso discutibile senso cfr. LIBERATORE et al. (2015). *Contra*, tra gli altri, CASSANO (2020), pp. 162 - 170; ULIVI (2021).

³⁴ Cfr. Corte App. Venezia, 16 dicembre 2019, n. 8607; si veda, altresì, Trib. Cosenza, sez. II, 07 novembre 2019, n. 549, che, nell'affidare il bambino a terzi, pur escludendo qualsiasi rilievo scientifico alla Pas, faceva proprie alcune osservazioni formulate dal C.T.U. e dal responsabile dell'U.O. di Riabilitazione, da cui emergeva che il minore fosse rimasto sotto l'influenza esclusiva della madre e del relativo ambiente familiare, presentando profili di disfunzionalità, connotati da ipercura, tendenza all'iperprotezione ed al mantenimento di una relazione fusionale potenzialmente nociva al minore.

5. Gli orientamenti giurisprudenziali.

Oltre la irrinunciabile dimensione garantistica del principio di legalità, da tempo esiste un nuovo modo di intendere l'attività di interpretazione e di applicazione delle norme penali e dunque la giurisprudenza penale deve essere oggetto di analisi scientifica: di particolare interesse sono gli orientamenti giurisprudenziali che attraversano il fenomeno della vittimizzazione secondaria. L'attenzione della giurisprudenza di legittimità è altalenante, anche se è possibile intravedere un'apertura nelle decisioni in tema di audizioni assunte in sede di incidente probatorio. In particolare, in ordine al controllo giurisdizionale sulla richiesta di incidente probatorio previsto nel comma 1-*bis* dell'art. 392 c.p.p.³⁵. Secondo un orientamento che nega la discrezionalità del giudice nell'accoglimento della richiesta, è abnorme l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che respinge l'istanza del pubblico ministero di incidente probatorio per l'assunzione della testimonianza della vittima di violenza sessuale, in ragione dell'assenza di motivi di urgenza che consentano l'espletamento della prova nel dibattimento, o del difetto di precedente acquisizione di sommarie informazioni testimoniali da parte della medesima persona offesa³⁶.

L'interpretazione si basa sull'idea secondo cui la previsione è diretta ad arginare il fenomeno della c.d. "vittimizzazione secondaria"³⁷ ed è fondata sulla esigenza di impedire di «rivivere i sentimenti di paura, di ansia e di dolore provati al momento della commissione del fatto» e di assicurare l'osservanza degli obblighi di riduzione delle

³⁵ Si veda ARASI (2012), p. 622.

³⁶ Cass., Sez. III, 16 maggio 2019, n. 34091, *CED n. 277686-01*: è abnorme il provvedimento di rigetto della richiesta di assunzione della testimonianza della persona offesa nelle forme dell'incidente probatorio ai sensi dell'art. 392, comma 1-bis, c.p.p., perché non preceduta dall'acquisizione di sommarie informazioni testimoniali da parte della medesima persona offesa. (In motivazione, la Corte ha precisato che esigere la previa acquisizione delle predette sommarie informazioni, ai fini dell'ammissione dell'incidente probatorio, equivarrebbe a frustrare la ratio della norma, che mira ad impedire la cd. vittimizzazione secondaria, intento espresso anche dall'art. 362, comma 1-*ter*, c.p.p., come introdotto dalla l. 19 luglio 2019, n. 69, che consente al pubblico ministero di derogare all'obbligo ivi previsto di ascoltare nel termine di tre giorni il denunciante o querelante ovvero la persona offesa, quando sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori o di riservatezza delle indagini); v. anche Cass. Sez. III, 10 ottobre 2019, n. 47572, P., *CED n. 277756-01*, relativa al caso di mancata precedente acquisizione di sommarie informazioni testimoniali da parte della medesima persona offesa.

³⁷ Secondo tale orientamento, la mancanza di specifiche previsioni, aggiuntive rispetto a quelle già indicate dal comma 1-*bis* dell'art. 392 c.p.p. impone di ritenere applicabile il principio generale dettato dall'art. 190, comma 1, c.p.p., secondo cui il giudice ha l'obbligo di ammettere le prove richieste salvo quelle vietate dalla legge e quelle manifestamente superflue o irrilevanti, e che, in forza di esso, è difficilissimo ipotizzare la superfluità o l'irrelevanza della testimonianza di chi sia stato vittima di violenza sessuale. Si ritiene, dunque, che un provvedimento di rigetto fondato su valutazioni di "inopportunità", sull'assenza di ragioni di urgenza, o sulla mancata preventiva audizione a sommarie informazioni testimoniali del dichiarante è abnorme.

audizioni e di ascolto protetto della vittima³⁸, previsti dalla direttiva 2012/29/UE³⁹, e dalle Convenzioni del Consiglio d'Europa di Lanzarote⁴⁰ e di Istanbul⁴¹. Di diverso avviso gli orientamenti che escludono l'abnormità del provvedimento del giudice per le indagini preliminari che rigetta la richiesta di riesame con incidente probatorio⁴². Il punto di analisi riguarda l'esclusione di un potere valutativo del giudice sulla richiesta per l'assunzione della deposizione di un soggetto vulnerabile che, "violando i limiti segnati dalla disciplina processuale", ne impedisca l'attuazione. D'altro canto, la normativa sovranazionale⁴³ "si limita" a prevedere l'adozione di particolari forme di assunzione della prova, qualora debba procedersi all'audizione di un soggetto vulnerabile, per salvaguardarne l'integrità fisica e psicologica e per contenere il rischio di vittimizzazione secondaria, ma non un obbligo incondizionato di esame, che prescinde da qualsiasi apprezzamento sulla rilevanza della prova.

Resta sullo sfondo la questione della rilevanza dell'eventuale vizio che in assenza di un nuovo intervento normativo resta confinato nella abnormità. Sul tema l'orientamento della giurisprudenza è consolidato, laddove esclude che il provvedimento di rigetto possa essere abnorme, aderendo alla giurisprudenza delle Sezioni unite secondo cui è abnorme solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulta avulso dall'intero ordinamento processuale o che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplica al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite⁴⁴. Peraltro, si sottolinea che il provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio è riconducibile allo schema previsto *ex art.* 398 c.p.p., e il suo contenuto non diverge in maniera irragionevole dai limiti previsti dalla legge processuale, né la sua adozione determina alcuna stasi del procedimento. Ne consegue che il provvedimento non è

³⁸ Di avviso contrario, ROMANELLI (2021), p. 5, secondo cui "L'assunto è corretto, ma non strettamente conferente". Gli obblighi di riduzione allo stretto necessario delle audizioni, sarebbero, infatti, senz'altro assolti dall'incidente probatorio atipico – in combinazione con i limiti alla nuova audizione dibattimentale *ex art.* 190-bis, comma 1- bis c.p.p. – che tuttavia non ne costituisce attuazione a rime obbligate. Lo statuto sovranazionale della vittima sarebbe pienamente rispettato in caso di unica deposizione nella sede dibattimentale. Si veda, altresì, CAPONE (2021), pp. 26-27.

³⁹ Artt. 18, 20, 24 della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

⁴⁰ Art. 35 della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, conclusa a Lanzarote il 25 ottobre 2007.

⁴¹ V. art. 18 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, conclusa ad Istanbul l'11 maggio 2011.

⁴² Cass., sez. V, 21 gennaio 2021, n. 2254; Cass., sez. VI, 15 luglio 2020, n. 24996; Cass., sez. III, 13 marzo 2013, n. 21930.

⁴³ Tra cui si segnala l'art. 35 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, fatta a Lanzarote, in data 25 ottobre 2007, e ratificata dall'Italia con l. 23 giugno 2013, n. 77, e gli artt. 18 e 20 della direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime del reato, recepita con d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

⁴⁴ Cass., sez. un., 22 marzo 2018, n. 40984, in *CED* n. 273581-01; Sez. un., 25 marzo 2010, n. 21243, in *CED* n. 246910-01; Sez. un., 26 marzo 2009, n. 25957, in *CED* n. 243590-01.

impugnabile, né abnorme quando è giustificato dalla superfluità o irrilevanza della prova. Ma l'audizione della vittima vulnerabile è anche al centro di un altro delicato tema: la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello. Il filone giurisprudenziale della Corte Edu inaugurato con la pronuncia Dan c. Moldavia⁴⁵ ha riconosciuto che, in caso di overturning in appello di una sentenza di assoluzione, – per rendere il processo equo *ex art. 6 CEDU* – non si può prescindere dalla rinnovazione dell'esame dei testimoni decisivi. Percorso seguito dalle Sezioni unite che hanno esteso la rinnovazione anche al caso in cui il giudice dibattimentale di primo grado abbia assolto l'imputato a fronte di una testimonianza resa dalla vittima in sede di incidente probatorio⁴⁶. Il tema ha una storia lunga e, nel caso specifico, richiede un adeguato bilanciamento tra esigenze di accertamento del reato ed esigenze di tutela della vittima vulnerabile. La decisione delle Sezioni unite, invero, si pone in evidente contrasto con altra decisione della Corte edu che ha ritenuto conforme al diritto convenzionale l'assunzione della testimonianza in incidente probatorio, malgrado la prova non sia assunta dal giudice che accerta la responsabilità⁴⁷.

L'orientamento giurisprudenziale, che sembra neutralizzare la portata applicativa dell'art.190-*bis* c.p.p., secondo cui, nei procedimenti per taluno dei delitti nell'art. 51 comma 3-*bis* c.p.p., quando è richiesto l'esame di un testimone che ha già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio, esso è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze, trascura l'eventuale condizione di vulnerabilità della vittima del reato, che giustifica l'attivazione di una procedura di anticipazione dell'assunzione della prova dichiarativa in sede di incidente probatorio. In questo scenario, la modifica proposta dalla Commissione Lattanzi avrebbe consentito di escludere la rinnovazione delle prove assunte in incidente probatorio ed evitare di vanificare gli sforzi effettuati nel tentativo di creare uno statuto delle vittime sensibile alle loro esigenze. L'art. 7, lett. h *quater* della proposta della Commissione⁴⁸ prevede di "ripristinare i casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, abrogando il comma 3-*bis* dell'articolo 603 del codice di procedura penale". All'eliminazione dell'appello per il pubblico ministero – tanto delle sentenze di condanna quanto di quelle di proscioglimento – e – limitatamente alle

⁴⁵ Corte Edu, Sez. III, 5 luglio 2011, *Dan. c. Moldavia*, con nota di GAITO (2012), p. 351. Cfr. anche BELLUTA e LUPARIA (2019).

⁴⁶ cfr. Cass., Sez. Un., 28 aprile 2016, Dasgupta, in *Cass. pen.*, 2016, p. 3203 ss.; successivamente anche Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2017, Patalano, in *Cass. pen.*, 2017, p. 2672 ss.; Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2017, P.G. in proc. Troise, in *Dir. pen. cont. (web)*, 4 maggio 2018, e, da ultimo, Cass., Sez. un., 28 gennaio 2019, Pavan, in *Cass. pen.*, 2019, p. 3859 ss. Per i commenti, cfr. AIUTI (2018), p. 46; BARGIS (2018); GALANTINI (2018); da ultimo, in argomento, CENTORAME (2020), p. 263 e ss.

⁴⁷ cfr. Corte edu, 20 gennaio 2005, *Accardi c. Italia*. Il caso sottoposto all'attenzione della Corte di Strasburgo riguarda un reato di violenza sessuale a danno di minori, in cui la Corte EDU ammette che nei processi penali per reati sessuali, siano prese misure a protezione della vittima, purché sia comunque garantito il diritto di difesa.

⁴⁸ Si veda la proposta di emendamenti al d.d.l. A.C.2435 elaborata dalla Commissione ministeriale nominata dalla Ministra della giustizia, Presidente Lattanzi, pubblicata il 24 maggio 2021, consultabile in *Sistema penale (web)*, 25 maggio 2021.

sentenze di proscioglimento e ai capi civili delle sentenze di condanna – per la parte civile in sede penale, dunque, corrisponde la previsione in tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, che ripristina la normativa anteriore alla l. n. 103 del 2017 attraverso l’abrogazione del comma 3-*bis* dell’art. 603 c.p.p.⁴⁹, che nell’impianto vigente prevede l’appello della parte pubblica «contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione di un prova dichiarativa».

La versione votata dal Senato, invece, lascia margini di interpretazione abbastanza ampi. L’art. 1, comma 13), lett. l), del disegno di legge approvato al Senato il 23 settembre 2021 (A.S. 2353), è diretto a “modificare l’articolo 603, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale prevedendo che, nel caso di appello contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale sia limitata ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado”.

6. Le distorsioni cognitive: il linguaggio giuridico.

Se la vittimizzazione secondaria è legata ad una profonda radicalizzazione della subcultura sociale, il linguaggio giuridico, che spesso si nutre di dinamiche ispirate da una cultura dominante intrinsecamente maschile, può trasmettere, ma lo si è già detto, anche inconsapevolmente, stereotipi culturali e pregiudizi, che condizionano la struttura di pensiero e concorrono a realizzare fenomeni di vittimizzazione secondaria⁵⁰.

Invero, non è infrequente nelle aule di giustizia ascoltare linee difensive che invocano un trattamento sanzionatorio più mite perché la condotta dell’imputato sarebbe stata cagionata dal comportamento “ambiguo” della vittima nei confronti dello stesso, dal fatto che la vittima avrebbe alimentato il “dubbio” di un tradimento e, dunque, avrebbe “meritato” di sottostare ai maltrattamenti del compagno⁵¹. Ciò induce

⁴⁹ Secondo una parte della dottrina, “il comma 3 bis dell’art. 603 c.p.p. viene di fatto trasferito al giudizio di rinvio, da celebrarsi dinanzi al giudice competente per l’appello, subordinando esplicitamente la rinnovazione al carattere decisivo delle prove”. Così PULITO (2021), p. 17. In argomento anche BARGIS (2021), p. 15, secondo cui «L’intervento de quo adombra – mutatis mutandis – quel comma 3-bis del vigente art. 603 Cpp, che l’art. 7 co. 1 lett. h-quater dello schema prevede di abrogare, ripristinando la pregressa normativa in tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello; nel contempo, con il richiamo all’assunzione di «prove decisive», incorpora i dicta delle Sezioni Unite in subiecta materia».

⁵⁰ Ciò emerge anche nel lessico giudiziario delle pronunce in tema di femminicidi. Nella sentenza della Corte d’assise d’appello di Bologna, 14 novembre 2018, n. 29, che ha riconosciuto all’imputato le attenuanti generiche, si precisa che “La sola manifestazione, [...], di gelosia può non integrare il motivo futile quando si tratti di una spinta davvero forte dell’animo umano collegata ad un desiderio di vita in comune”. Segue la stessa linea interpretativa la sentenza della Corte di appello di Milano, 18 settembre 2019, che ha ridotto la pena ad un uomo condannato per aver abusato la donna con cui viveva. Si legge nella motivazione, concordando con la tesi del difensore, che l’uomo «mite» era stato «esasperato dalla condotta troppo disinvolta della donna», condotta «che aveva passivamente subito sino a quel momento». Per i giudici sebbene non si attenui la responsabilità, è l’indice di una più scarsa intensità del dolo, “e della condizione di degrado in cui viveva la coppia”.

⁵¹ Spesso accade che l’imputato sia sinceramente convinto di essere egli stesso vittima di quanto accaduto e, quindi, di aver inflitto alla donna la giusta punizione. È evidente, quindi, che l’intervento giudiziario in

a credere che non si può agire solo introducendo correttivi normativi che orientino il sistema giustizia verso una valorizzazione della vittima ed una tutela effettiva della stessa dalle diverse forme di vittimizzazione secondaria cui è esposta, ma occorre incidere sul profilo valoriale per riconoscere gli stereotipi culturali in cui si annida e si sviluppa la vittimizzazione secondaria, favorire un'etica politica della giurisdizione e pretendere che le istituzioni si attivino per rimuoverli⁵².

In tale prospettiva, non può essere trascurato il profilo linguistico che, anche inconsapevolmente, alimenta forme di discriminazione⁵³. La letteratura linguistica contemporanea insegna che la parola non può essere neutra⁵⁴, a partire dalla laicizzazione della parola, che apre al dialogo permanente con l'oggetto di un enunciato e la sua referenza⁵⁵, ma il linguaggio deve essere neutrale⁵⁶, perché è sempre il vettore di un mutamento culturale. Se il percorso virtuoso – che ha portato ad emancipare il linguaggio giuridico da una prospettiva andropocentrica – è avviato, ancora non sono stati eliminati i pregiudizi.

La tensione tra diritto e linguaggio non riguarda solo l'idoneità formale del dato letterale ma si estende alle possibili derive legate all'attività interpretativa. Sul linguaggio giuridico tra stereotipi e pregiudizi è intervenuta, come è noto, la Corte edu⁵⁷, stigmatizzando stereotipi sessisti nelle decisioni dei tribunali, che tendono a minimizzare la violenza di genere, esponendo le donne a una vittimizzazione secondaria attraverso l'uso di un linguaggio colpevolizzante e moraleggiante⁵⁸ che fa venir meno la fiducia delle vittime nel sistema giudiziario⁵⁹.

7. segue. Il linguaggio mediatico.

Ancora. La vittimizzazione secondaria si annida nell'intermediazione dei media e nella spettacolarizzazione che sempre più ne deriva. È vera e condivisibile l'idea secondo cui "le parole tradiscono il pensiero" e "le parole scritte tradiscono ancor di più"⁶⁰. Ma è anche vero che "scrivere è una continua scelta tra diverse espressioni", e allora colpisce ancor di più il racconto dei media di stupri, stalking, maltrattamenti, fino

questo tipo di violenza non può estrinsecarsi con "la modalità comportamentale" utilizzata per altre forme di violenza.

⁵² cfr. GIOMI (2019), pp. 223- 243.

⁵³ cfr. HELLINGER e BUSSMANN (2001-2003).

⁵⁴ cfr. SABATINI (1987-1993), p. 32

⁵⁵ cfr. DETIENNE (2007).

⁵⁶ cfr. CARDONA (2009). Sul tema v. DE MAGLIE (2021).

⁵⁷ Corte edu, J.L. c. Italia, 27 maggio 2021, cit.

⁵⁸ «*Et d'exposer les femmes à une victimisation secondaire en utilisant des propos culpabilisants et moralisateurs propres à décourager la confiance des victimes dans la justice*»; così al §141 della sentenza della Corte edu, J.L. c. Italia, 27 maggio 2021, cit.

⁵⁹ Cfr. per i commenti, CARDINALE, *Troppi stereotipi di genere nella motivazione di una sentenza assolutoria per violenza sessuale di gruppo: la Corte EDU condanna l'Italia per violazione dell'art. 8*, in *Sistema penale (web)*, 14 giugno 2021.

⁶⁰ Cfr. YOURCENAR (1986), p. 9.

ad arrivare ai femminicidi. Si assiste, inermi ed attoniti, spesso ad un uso distorto delle parole, scelte sulla base di un vecchio stereotipo: la colpevolizzazione della vittima e la minimizzazione della responsabilità dell'autore. Colpisce l'uso di un linguaggio che condiziona la comunicazione, impedendo di capire la violenza contro le donne. Nella descrizione dell'autore della violenza si ricorre a stereotipi che lo rappresentano come il bravo lavoratore e padre di famiglia vittima di "provocazioni" o di "raptus" improvvisi, o all'opposto come il mostro in preda ad incontenibili istinti sessuali. Qui il momento di distorsione cognitiva tra il modello culturale predominante e i fatti di violenza tende a produrre forme di giustificazione dell'autore o di incomprensibile spiegazione come nel caso dello stimato professionista che non può essere associato alla violenza.

In tale prospettiva, si può dire che la discriminazione sessuale si manifesta attraverso il linguaggio giuridico ma anche attraverso un linguaggio comune, che trasmette messaggi pregiudizievole destinati ad influenzare la società. E così la rappresentazione della vicenda durante i *talk show* rende pubblica l'esperienza vissuta e rischia di condurre la vittima a subire una doppia violenza. Il virus mediatico si insinua nel tessuto culturale, anche attraverso la ricerca di un "movente", spesso individuato nello status della donna che ha "determinato" l'azione criminale dell'uomo. Nel lessico mediatico, l'uomo è sempre disperato o depresso o geloso, o ossessivo e possessivo. Le forme di vittimizzazione secondaria si insinuano favorite da alcuni meccanismi legati ad aspetti sociali e culturali. Comprenderli è operazione imprescindibile per scegliere strategie di contrasto utili per il riconoscimento del fenomeno e per favorire una risposta collettiva.

Alcune delle problematiche che producono forme di assistenza inadeguate o forme più o meno sottili di colpevolizzazione o vittimizzazione secondaria dipendono anche dalla formazione monosettoriale e da una visione centrata sulle necessità e sul funzionamento operativo del proprio ambito di lavoro (si tratti di forze di sicurezza, degli operatori socio-sanitari, della magistratura, o delle logiche interne e ambientali del sistema dell'informazione).

Occorre partire dalle premesse di fondo che vanno via via maturando, in particolare, nella recente attività di studio. Tra queste premesse vi è un convincimento che può così sintetizzarsi: contrastare i problemi significa introdurre innovazioni sul piano della formazione riconoscendo e reinterrogando i modelli culturali incorporati anche nel funzionamento delle stesse istituzioni e professioni, delle prassi organizzative e gestionali per armonizzare i diversi punti di vista e favorire un migliore raccordo delle differenti istituzioni coinvolte⁶¹.

⁶¹ L'idea è stata sviluppata nel Progetto "*Never again. Developing an innovative training methodology to prevent and combat the risk of secondary victimization of women victims of violence*", cofinanziato da *Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union*, GA no. 101005539.

Bibliografia

AIUTI, Valerio (2018): “Appello della condanna e rinnovazione istruttoria”, *Diritto penale contemporaneo- Rivista trimestrale*, 5, pp. 35-47

ALGERI, Lorenzo (2019): “Il c.d. Codice rosso: tempi rapidi per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, *Diritto penale e processo*, 10, pp. 1363-1372

ALGERI, Lorenzo (2018): “L'esame del minore al vaglio della consulta: la mobilità del giudice naturale preserva la concentrazione”, *Diritto penale e processo*, 12, pp. 1565-1572

ARASI, Simona (2012): “L'incidente probatorio atipico”, *Diritto penale e processo*, 5, pp. 622-632

ARDIGÒ, Cristina (2020): “Verso una "liberalizzazione" dell'incidente probatorio, tra tutela della vittima vulnerabile e salvaguardia delle garanzie difensive”, *Sistema penale*, 6, pp. 3-21.

BARGIS, Marta (2021): “Nuovi orizzonti per le impugnazioni penali nello schema di legge delega proposto dalla Commissione Ministeriale”, *La legislazione penale (web)*, 31 maggio 2021, pp. 1-21

BARGIS, Marta (2018): “Riforma in due fasi per la disciplina dell'appello penale”, *Diritto penale contemporaneo (web)*, 13 giugno 2018, pp. 1-18

BELLUTA, Hervè e LUPARIA, Luca (2019): “La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale fra legge e giurisprudenza: punti fermi... e non”, in CANZIO, Giovanni e BRICCHETTI, Renato (eds.), *Le impugnazioni penali*, (Milano, Giuffrè), pp. 345-371

BENEVIERI, Jacopo (2021): “Gli stereotipi sulla violenza di genere nella motivazione della sentenza. Riflessioni su C. eur. Dir. uomo, 27.5.2021, J.L. contro Italia”, *Penale. Diritto e procedura*, 29 luglio 2021, pp. 1-18

BOUCHARD, Marco (2021): “La vittimizzazione secondaria all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo”, *Diritto penale e uomo*, 6, p. 37-53

CAPONE, Arturo (2012): “Incidente probatorio e tutela della vittima di reato”, *Rivista di diritto processuale*, 2, p. 344-362

CARDINALE, Noemi (2021): “Troppi stereotipi di genere nella motivazione di una sentenza assolutoria per violenza sessuale di gruppo: la Corte EDU condanna l'Italia per violazione dell'art. 8”, *Sistema penale (web)*, 14 giugno 2021.

CARDONA, Giorgio Raimondo (2009), *Introduzione alla sociolinguistica*, (Torino, Utet)

CASIRAGHI, Roberta (2017): “La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, *Diritto penale contemporaneo- Rivista trimestrale*, 3, pp. 378-382

CASSANO, Giuseppe (2020): “L'alienazione parentale nelle aule giudiziarie: ragioni dei minori e decisioni irragionevoli tra giurisprudenza e normativa sovranazionale”, *Il Corriere giuridico*, 2, pp. 162-170

CAVALIERE, Antonio (2021): “Le violenze di polizia, l’ideologia securitaria e la forza dello stato costituzionale di diritto”, *Critica del diritto* (web), 5 luglio 2021.

CENTORAME, Federica (2020): “Itinerari nuovi della rinnovazione istruttoria dell’appello nella prassi applicativa delle Corti di merito”, *Archivio della nuova procedura penale*, 3, pp. 263-271

CICERO, Cristiano e RINALDO, Marianna (2013): “Principio di bigenitorialità, conflitto di coppia e sindrome da alienazione parentale”, *Il diritto di famiglia e delle persone*, 3, I, pp. 859-885.

DE MAGLIE, Cristiana (2021): “Verso una lingua del diritto penale non sessista”, *Discrimen* (web), 12 luglio 2021

DETIENNE, Marcel (2007): *Noi e i greci* (Milano, Raffaello Cortina)

DI CHIARA, Giuseppe (2017), “L’offeso. Tutela del dichiarante vulnerabile, sequenze dibattimentali, vittimizzazione secondaria, stress da processo: l’orizzonte-parametro del danno da attività giudiziaria penale tra oneri organizzativi e prevenzione dell’incommensurabile”, in SPANGHER, Girogio (eds), *La vittima del processo. I danni da attività processuale*, (Torino, Giappichelli), pp. 451-462

FELICIONI, Paola e SANNA, Alessandra (2020): *Contrasto a violenza e discriminazione di genere. Tutela della vittima e repressione dei reati* (Milano, Giuffrè)

FOLLA, Natalina (2017): “Violenza domestica e di genere: la Corte edu, per la prima volta, condanna l’Italia”, *Famiglia e diritto*, 7, pp. 626-635.

GABRIELLI, Chiara (2018): “Costituzionalmente illegittima la disciplina dell’ascolto protetto del minore: un approdo condivisibile, al di là di qualche ambiguità argomentativa”, *Giurisprudenza costituzionale*, 2, pp. 815-824

GAITO, Alfredo (2012): “Verso una crisi evolutiva per il giudizio d’appello. L’Europa impone la riassunzione delle prove dichiarative quando il p.m. impugna l’assoluzione”, *Archivio penale*, 1, pp. 349-356

GALANTINI, Novella (2018): “La riassunzione della prova dichiarativa in appello: note a margine di Sezioni unite Troise”, *Diritto penale contemporaneo* (web), 17 aprile 2018

GARDNER, Richard Alan (1998): “Recommendations for Dealing with Parents who Induce a Parental Alienation Syndrome in their Children”, *Journal of Divorce & Remarriage*, 28 (3-4), pp. 1-23

GARDNER, Richard Alan (1985): “Recent Trends in Divorce and Custody Litigation”, *Academy Forum*, 29, 2, pp. 3-7

GIOMI, Elisa (2019): “La rappresentazione della violenza di genere nei media. Frame, cause e soluzioni del problema nei programmi RAI”, *Studi sulla questione criminale*, 1-2, pp. 223- 248

HELLINGER, Marlis e BUSSMANN, Hadumod (eds.) (2001- 2003): *Gender Across Languages. The Linguistic Representation of Women and Men*, V (Amsterdam – Philadelphia)

LIBERATORE, Moira, GULOTTA, Guglielmo e CAVEDON, Adele (2015): *La sindrome da alienazione parentale. Lavaggio del cervello e programmazione dei figli in danno dell'altro genitore*, (Milano, Giuffrè)

MAIORINO, Donato (2021): "La Parental Alienation come concetto giuridico anziché Syndrome", *Famiglia.it*, 28 maggio 2021

MARANDOLA, Antonella e BARTOLOMEO, Romano (2020): *Codice rosso. Commento alla l. 19 luglio 2019 n. 69, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, (Pisa, Pacini)

MARCHETTI, Filippo (2021): "L'impugnabilità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di incidente probatorio: una storia solo apparentemente semplice", *Sistema penale (web)*, 11 maggio 2021

MUSCELLA, Alessia (2020): "Forme di tutela cautelari e preventive delle vittime di violenza di genere: riflessioni a margine delle novità introdotte dal "Codice rosso", *Archivio penale*, 1, pp. 1-24

PULITO, Lorenzo (2021): "Overturning the acquittal e rinnovazione istruttoria: tra "vecchie" asimmetrie e "nuove" prospettive di riforma", *Archivio penale (web)*, 2 agosto 2021

RECCHIONE, Sandra (2019): "Codice Rosso. Come cambia la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere con la legge 69/2019", *Ilpenalista.it*, 26 luglio 2019

RECCHIONE, Sandra (2018): "Estensione delle rogatorie per l'assunzione della testimonianza del minore: la Corte costituzionale dichiara infondata la questione, già sussistendo le garanzie invocate dal rimettente", *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 5, pp. 308-313

ROMANELLI, Bartolomeo (2021): "Incidente probatorio atipico e abnormità: oscillazioni ed equivoci giurisprudenziali", *Archivio penale (web)*, 2, pp. 1-12

RUSSO, Diana (2020): "Emergenza Codice rosso. A proposito della l. legge 19 luglio 2019, n. 69 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", *Sistema penale (web)*, 9 gennaio 2020

SABATINI, Alma (1987- 1993), *Il sessismo nella lingua italiana*, (Pavia-Blonk)

TIRAQUEAU, André (1554): *De legibus connubialibus et iure maritali* (Parisiis)

TRIGGIANI, Nicola (2020): "L'ultimo tassello nel percorso legislativo di contrasto alla violenza domestica e di genere: la legge "Codice Rosso", tra effettive innovazioni e novità solo apparenti", *Processo penale e giustizia*, 2, pp. 451-473

ULIVI, Manuela (2021): "Esclusivo interesse morale e materiale della prole e requisiti di idoneità genitoriale", *Ilfamiliarista.it*, 10 settembre 2021

YOURCENAR, Marguerite (1986): *Alexis o il trattato della lotta vana, Opere. Romanzi e racconti* (Milano, Bompiani)